



Delibera della Giunta Regionale n. 191 del 05/06/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 5 - UOD Trasporto marittimo e demanio portuale e aeroportuale

Oggetto dell'Atto:

ART. 13 DEL D.L. 31 .12.2013 N. 150, CONV. DALLA LEGGE DEL 27 FEBBRAIO 2014, N. 1. SERVIZI MINIMI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO. INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. LINEE GUIDA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3 - recante la "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania" - stabilisce che alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della Legge n. 59/97, del D.Lgs n. 422/97, del D.Lgs. n. 112/98 e del D.Lgs. n. 400/99, nonché, con particolare riguardo al cabotaggio marittimo, le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi;
- b. che il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 e s.m.i. - *"concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)"* - costituisce la fonte normativa primaria in materia di cabotaggio marittimo ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi nonché direttamente applicabile all'interno dell'ordinamento degli Stati membri senza necessitare di alcuna norma di recepimento/attuativa da parte degli stessi (regolamento cd "self executing") (cfr. art. 11 Regolamento n. 3577/92 cit.);
- c. che, a mente dell'art. 4 del succitato Regolamento n. 3577/92 cit., *«Uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si limitano alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave. Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile a tutti gli armatori comunitari.»*
- d. che l' art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e succ. modif. prevede che: *" A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012..... omissis";*
- e. che l'art.16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n.135, così come sostituito dall'art.1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n.228, prevede che: *" i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a Statuto ordinario le risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."*
- f. che il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Pubblicato in G.U. n.245 del 19 Ottobre 2012, Suppl. Ord. n.194 - in vigore dal 20 Ottobre 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art.34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), cc.20 e 21 prevede quanto segue: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti*

specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste... omissis..

- g. che il Decreto legge 31 .12.2013 n. 150, conv. dalla Legge del 27 febbraio 2014, n. 1 all'art. 13 prevede quanto segue: “ *In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.*

La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014”.

CONSIDERATO

- a. che, in attuazione dell'art. 3 bis succitato, la legge regionale n. 5 del 26 maggio 2013, art. 1, comma 89 ha designato la Regione Campania quale ente di governo del bacino unico regionale ottimale del Trasporto Pubblico Locale e ha previsto che per l'affidamento del servizio del TPL mediante procedura ad evidenza pubblica, il bacino unico regionale ottimale può essere suddiviso in più lotti, individuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, e con il supporto dell'ACaM, nel rispetto dei seguenti criteri e obiettivi: contenimento della spesa pubblica, liberalizzazione e concorrenza, economie di scala, differenziazione, massimizzazione dell'efficienza dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- b. che, in attuazione dell'art. 1, comma 90 della citata legge regionale, con regolamento del 20 dicembre 2013, n. 10 è stato disciplinato il funzionamento dei comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizi di tpl al fine di favorire la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di tpl;

DATO ATTO

- a. che con DGR n. 462 del 24/10/2013 la Giunta regionale ha approvato il documento denominato “Piano di riprogrammazione dei servizi di TPL ex art. 16-bis del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 e s.m.i.”, elaborato con il supporto di ACaM, in conformità ai criteri definiti dal DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.06.2013, per la razionalizzazione ed l'efficientamento della programmazione dei servizi di tpl;
- b. che con la medesima deliberazione è stato confermato, tra l'altro, la programmazione dei servizi marittimi minimi regionali del Golfo di Napoli in essere, approvata con DGR n. 443 del 9.8.2011 e successiva DGR n. 857 del 30.12.2011, comprensiva dei servizi minimi già oggetto di procedura ad evidenza pubblica nell'ambito del processo di privatizzazione della società Caremar spa;
- c. che la citata procedura per la privatizzazione, con cessione totale del capitale sociale, di Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., con contestuale affidamento di contratto di servizio pubblico di cabotaggio marittimo nella Regione Campania, è in corso di completamento essendo prossima la sottoscrizione del contratto di cessione delle quote societarie, nonché, contratto di servizio con l'aggiudicatario;

DATO ATTO, altresì,

- a. che in conformità a quanto previsto dall' art. 34, cc.20-21 del DL. n. 179/2012, con DGR n. 632 del 27 dicembre 2013 sono state dettate disposizioni transitorie in materia di servizi marittimi minimi e residuali, nelle more della conclusione della procedura di privatizzazione della società Caremar spa e della definizione delle nuove procedure di affidamento;
- b. che con DGR n. 145 del 12.05.2014 è stato approvato il documento "Proposta per la definizione dei lotti di gara", elaborato dall'ACAM, e sono stati individuati a tal fine, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1 c. 89 della legge regionale n. 5/13, n. 2 lotti così distinti:

1°LOTTO: CAPRI	Servizi minimi marittimi tra i Porti Napoli/Sorrento e l'isola di Capri
2°LOTTO: ISCHIA/PROCIDA	Servizi minimi marittimi tra i porti di Napoli/Pozzuoli e le isole di Ischia/Procida

RILEVATO, infine

- a. che la Direzione Generale per la Mobilità, nell'ambito delle attività preliminari finalizzate all'adempimento di quanto previsto dall'art. 13 D.L. n. 150 del 2013, ha richiesto all'ACAM di valutare la necessità di eventuali compensazioni economiche da destinare all'esercizio dei servizi minimi di tpl marittimo, in considerazione dell'organizzazione quali-quantitativa dei medesimi servizi minimi di tpl, nonché dei relativi investimenti da richiedere;
- b. che con nota n. 417 del 11.04.2014 l'ACAM ha fornito il proprio supporto in relazione alla suddetta valutazione, stimando un contributo complessivo di circa 10 milioni, oltre iva da validare all'atto dell'avvio delle procedure di affidamento dei lotti di gara;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover attivare, in attuazione a quanto disposto dall'art. 13, del DL n. 150/2013, conv. in Legge del 27 febbraio 2014, n. 15, le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi minimi di collegamento marittimo, ad eccezione di quelli già oggetto della procedura di privatizzazione della società Caremar spa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per una durata massima di nove anni;
- b. dover stabilire per lo svolgimento dei suddetti servizi minimi una disponibilità finanziaria di euro 10 milioni annui, attualmente, allocata nell'ambito della Missione 10- Programma 3- del Bilancio triennale di previsione per gli anni 2014 – 2016, approvato con legge regionale n. 3 del 2014 e per la parte gestionale con DGR n. 92 del 1° aprile 2014 e ss.mm.ii.;

VISTO

- Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 e s.m.i. - "concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)"
- Decisione SIEG CE del 20.12.2011.
- DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii.
- DL 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- DL 31 dicembre 2013 n. 150, conv. dalla Legge del 27 febbraio 2014, n. 1.
- DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.06.2013.
- l.r. n. 3 del 2002.
- l.r. n. 5 del 2013
- l.r. n. 3 del 2014
- Regolamento del 20 dicembre 2013, n. 10.
- DGR n. 462 del 24/10/2013.
- DGR n. 92 del 1° aprile 2014 e ss.mm.ii.
- DGR n. 145 del 12.05.2014

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di attivare, in attuazione a quanto disposto dall'art. 13, del DL n. 150/2013, conv. in Legge del 27 febbraio 2014, n. 15, le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi minimi di collegamento marittimo, ad eccezione di quelli già oggetto della procedura di privatizzazione della società Caremar spa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per una durata massima di nove anni;
2. di stabilire per lo svolgimento dei suddetti servizi minimi una disponibilità finanziaria di euro 10 milioni annui, attualmente, allocata nell'ambito della Missione 10- Programma 3- del Bilancio triennale di previsione per gli anni 2014 – 2016, approvato con legge regionale n. 3 del 2014 e per la parte gestionale con DGR n. 92 del 1° aprile 2014 e ss.mm .ii.;
3. di dare mandato, altresì, alla Direzione Generale della Mobilità, di adottare i consequenziali provvedimenti nonché, procedere all'adozione di tutti gli atti e attività necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;
4. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali per quanto di competenza;
5. di incaricare, infine, il Direttore dell'Ufficio B.U.R.C a provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione.